

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 11

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

CALOGERO SODANO

procedimento civile n. 122/2005 R.G. pendente presso il Tribunale di Caltanissetta - sezione civile

**Trasmessa dal Tribunale di Caltanissetta
il 6 maggio 2005**



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE

Oggetto: Trasmissione copia del fascicolo n.122/2005 R.G.

Carlisi Walter / Sodano Calogero

AL SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA

Giusta ordinanza del Giudice Dr. Zucchetto del 29/04/2005, ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 20/06/2003 n.140, si trasmetto copia del fascicolo indicato in oggetto.

Con osservanza.

Caltanissetta, li 06/05/2005

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C I

(*Maria Cassina*)

Per ricevuta copia

Roma, li



Ord. 4/11/05
Cron. 2/12/05

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Rif. proc. civ. n.122/2005 R.G.: Carlisi dr. Walter c/ Sodano sen. Calogero

- ordinanza -

(art.3, co.4, L. 20.6.2003 n.140)

Il giudice istruttore,

a scioglimento delle riserva espressa all'udienza del 13.4.2005 nel procedimento in epigrafe indicato;

provvedendo sulla eccezione formulata dalla difesa del convenuto ~~inerente~~ la "sussistenza di ragioni di immunità parlamentare" in ragione della quali la medesima difesa chiedeva che gli atti del procedimento venissero rinviati dinanzi al Senato della Repubblica - Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari;

osserva

Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento l'attore espone che: è magistrato, con funzioni di G.I.P., presso il Tribunale di Agrigento; di avere conosciuto, in tale qualità, del procedimento penale n.1369/96 r.g.n.r., avente ad oggetto fatti riguardanti il depuratore di Villaggio Peruzzo, procedimento nel quale era imputato, tra gli altri, il convenuto sen. Sodano; in esito all'udienza preliminare del 23.4.99, aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti del convenuto per uno dei reati ascrittigli, mentre disponeva il rinvio a giudizio dello stesso convenuto e degli altri coimputati per gli altri reati in imputazione; il Tribunale di Agrigento, in data 20.12.03, emetteva sentenza di condanna;

Il 7.1.2004 l'emittente televisiva Teleacras trasmetteva una puntata del programma "Tema" avente ad oggetto "le vicende politico giudiziarie che hanno coinvolto nel corso degli ultimi anni il sen. Sodano. Una su tutte l'inchiesta riguardante l'appalto per la costruzione del depuratore del Villaggio Peruzzo"; nel corso del suo intervento televisivo il sen. Sodano, riferendosi alla sentenza di condanna per abuso d'ufficio del 20.12.03, affermava testualmente: *"io sono stato condannato per abusivismo, no? Il Pubblico Ministero era Bianco, il GIP Carlisi, depuratore: Pubblico Ministero Bianco, il GIP Carlisi; strane coincidenze, parlare di persecuzione mi sembra pleonastico, ma comunque la gente penso che capisca e capirà e comunque ritengo che si potrà trovare finalmente un Giudice, come diceva quel vecchio contadino a Berlino, io spero di trovarlo prima di Berlino"*.

Le dette dichiarazioni rivestono carattere diffamatorio.

Formula quindi domanda risarcitoria dei danni subiti in conseguenza della asserita lesione del suo prestigio e reputazione.

Si costituisce il convenuto deducendo che:

con le frasi espresse durante l'intervista non aveva inteso muovere offesa all'attore;

aveva evidenziato, nella prima parte della dichiarazione, dati di fatto indiscutibili - ossia di essere stato rinvio a giudizio, nei due procedimenti, sempre dagli stessi giudici - e, nella seconda parte, non aveva fatto riferimento diretto a persone ed intendeva solo esprimere la propria innocenza, senza intenzione di arrecare offesa ad alcuno;

le dichiarazioni erano legittima espressione del diritto di critica.

Chiede pertanto il rigetto della domanda.

All'udienza di prima comparizione la difesa del convenuto ha sollevato l'eccezione che qui ci occupa.

La normativa di riferimento è costituita dall'art.68 Cost. e dall'art.3 della L. 20.6.2003 n.140.

Ritiene lo scrivente l'infondatezza dell'eccezione proposta.

Va infatti osservato che, secondo il costante insegnamento della Corte Costituzionale (vd. da ult. sent. n.120/2004, ma vd. anche sent. n.10 e n.11/2000, n.219 e n.379/2003), "non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse "nell'esercizio delle funzioni"". Quanto poi alla nozione di "nesso funzionale" - concetto in ordine al quale si incentra la possibilità di distinguere le opinioni del parlamentare che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare da quelle riconducibili alla mera manifestazione di pensiero, garantita, come ad ogni cittadino, nei limiti generali della libertà di espressione - in esso rientrano sia gli "atti di funzione" tipici dell'attività parlamentare sia le attività non tipizzate. Con riguardo a queste ultime, esse possono considerarsi comprese nella garanzia di cui all'art.68 Cost. *"nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche "innominati", ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica (cfr. sentenze n. 56 del 2000, n. 509 del 2002 e n. 219 del 2003). Ciò che rileva, ai fini dell'insindacabilità, è dunque il collegamento necessario con le "funzioni" del Parlamento, cioè l'ambito*

funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma "innominata" sul piano regolamentare. Sotto questo profilo non c'è perciò una sorta di automatica equivalenza tra l'atto non previsto dai regolamenti parlamentari e l'atto estraneo alla funzione parlamentare, giacchè, come già detto, deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l'atto in questione come "espressione di attività parlamentare." (cfr. sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 379 e n. 219 del 2003)" (vd., in termini, C. Cost. sent. n.120/04 cit.).

Procedendo quindi alla valutazione delle dichiarazioni oggetto di giudizio alla luce dei canoni sopra evidenziati, si rileva che esse sono state rese in ambito estraneo a quello "stricto sensu" parlamentare ed attengono a vicende giudiziarie personali del sen. Sodano. Esse non possono ritenersi neppure costituire manifestazione di attività parlamentare "non tipica", in quanto non costituenti espressione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea. Non viene del resto neppure dedotto, nella formulazione dell'eccezione, né risulta aliunde, che la dichiarazione si inquadri nell'attività di "ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare" (art.3, co.1, L. n.140/2003). Neppure risulta, dagli atti del procedimento, che esse siano riprodotte di un'opinione espressa in sede parlamentare (si veda, per l'insindacabilità nel caso di identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa

in sede parlamentare e quella manifestata nella sede "esterna", C. Cost. sent. n.10/2000 cit.).

Ritenuta quindi la non accoglibilità dell'eccezione, va disposta, ai sensi del co. 3 dell'art.3 L. 20.6.2003 n.140, la trasmissione di copia degli atti del procedimento al Senato della Repubblica.

Il procedimento è sospeso, a norma del co.4 dell'art.3 L. ult. cit..

p.q.m.

non accoglie l'eccezione proposta, concernente l'applicabilità dell'art.68, co.1, della Costituzione;

visto l'art.3, co.3, L. 20.6.2003 n.140, dispone la trasmissione di copia degli atti del procedimento al Senato della Repubblica.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Caltanissetta, 28 aprile 2005



Il giudice
dr. Cesare Zucchetto

prov.
29/4/05

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

E' copia conforme all'originale

Caltanissetta, li 6/05/2005

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C 1

(Maria Cristina)